

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2017

ART. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita a Recoaro Terme in via della Resistenza, nei pressi dei campi da tennis.

ART. 2 – Riferimenti normativi

1. L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa:

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada", e s.m.i.
- legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e s.m.i.

ART. 3 – Gestione dell'area camper

1. Il Comune di Recoaro Terme gestisce l'area camper avvalendosi della collaborazione dell'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Recoaro Terme, ovvero può affidare la gestione anche ad altre associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni, oppure affidare la gestione a terzi.

2. I rapporti di collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini sono disciplinati mediante apposita convenzione approvata con atto della Giunta Comunale.

ART. 4 – Accesso all'area camper

1. L'area camper è composta come di seguito descritto:

- n. 15 stalli per sosta camper in piazzola predisposta senza barriere architettoniche
- n. 3 colonnine approvvigionamento energia elettrica
- n. 1 colonnine approvvigionamento acqua potabile

2. La sosta all'interno dell'area camper è permessa solo ed esclusivamente agli autocaravan (comunemente chiamati camper) come definiti dall'art. 54 del d.lgs. n. 285/1992, ovvero "veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

3. Non sono ammessi altri veicoli o strutture (roulotte, tende, gazebo, carrelli tenda, auto con tende sul tetto ecc.).

4. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.

5. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione della necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, ai sensi dell'art. 159 CdS, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

ART. 5 – Modalità di accesso all'area camper

1. L'accesso all'area camper è regolato da sbarre automatiche.

2. Coloro che vi accedono e vi sostano, sono tenuti alla registrazione e al pagamento della tariffa, direttamente al personale incaricato dal gestore e indicato nelle locandine informative all'uso affisse.

3. Il tagliando che comprova la registrazione deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper.

4. L'area camper non è custodita.

ART. 6 – Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) La sosta dei camper è permessa per un periodo non superiore alle 48 ore consecutive dal momento del primo ingresso. Per primo ingresso deve intendersi il primo accesso all'area camper e fino alla mezzanotte del giorno medesimo. Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa di 50,00 per ogni giorno di permanenza abusiva. Il relativo controllo sarà effettuato a cura del Consorzio di Polizia Locale "Valle Agno" o da personale incaricato dall'Amministrazione Comunale;

- b) E' vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri camper o da renderne difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area camper è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte prima di lasciare l'area di sosta;
- c) E' assolutamente vietato all'interno dell'area camper l'asportazione e il danneggiamento di materiali e oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni o oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dai camper; la sosta prolungata delle vetture con motore acceso; l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
- d) Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere le loro deiezioni;
- e) Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- f) Sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 23:00 alle ore 7:00;
- g) E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari e alimentari; il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico;
- h) E' permesso accendere fuochi esclusivamente negli spazi a ciò adibiti, se presenti.

ART. 7 – Smaltimento liquami e acque reflue

1. I contenitori dei wc chimici, così come tutti gli altri liquami e le acque reflue raccolti negli impianti interni dei camper, possono essere vuotati solo negli appositi pozzetti di scarico presenti all'interno dell'area camper.
2. Nessun altro materiale, sia liquido sia solido, può essere scaricato.
3. Le operazioni di scarico possono essere effettuate solo durante le ore diurne.

ART. 8 – Tariffe

1. L'accesso all'area camper è a pagamento in base alle tariffe determinate con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

ART. 9 – Rinvii e sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia. Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili e amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

ART. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale online.